SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 87912 del 7 settembre 2006, che ha disposto per il 15 settembre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 87912 del 7 settembre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni è risultato pari a 96,484.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 246.117.270,00 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 settembre 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,718 ed a 95,554.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A09088

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2006.

Composizione dell'Unità centrale di crisi per l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

Visto il proprio decreto 9 gennaio 2006 recante istituzione dell'Unità centrale di crisi per l'influenza aviaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2006;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2006 di integrazione del decreto 9 gennaio 2006 che ha integrato la composizione dell'Unità di crisi del componente di un membro in rappresentanza della Direzione generale sanità militare del Ministero della difesa;

Considerato che le funzioni e le attività svolte dall'Unità centrale di crisi su indicata comprendono attività di programmazione e coordinamento preventivo contro la malattia in ambito nazionale;

Rilevato che la situazione epidemiologica internazionale, ed in particolare quella dei Paesi europei non facenti parte dell'Unione europea nonché quella dei Paesi terzi, può incidere indirettamente sull'evoluzione della malattia in italia;

Ritenuto necessario, pertanto, integrare la composizione dell'Unità di crisi di un rappresentante del Ministero degli affari esteri che possa fornire alla stessa Unità un supporto informativo maggiormente attendibile sulla situazione epidemiologica insistente nei suddetti territori attraverso le ambasciate e i consolati d'Italia;

Decreta:

1. La composizione dell'Unità centrale di crisi di cui al decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2006, citato in preambolo, è integrata con l'aggiunta di un membro in rappresentanza del Ministero degli affari esteri; conseguentemente, alla prima pagina dell'allegato A al decreto 9 gennaio 2006, nella parte relativa alla «Composizione» della predetta Unità centrale di crisi, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente: «- Un rappresentante del Ministero degli affari esteri».

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308

06A09064

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle società appaltatrici presso l'Arsenale militare di Taranto. (Decreto n. 39139).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa in data 4 aprile 2006, sulla base dell'intesa territoriale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario pro-tempore, con il quale sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. l, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sei dipendenti della società Virnav S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 113.189,04 (centotredicimilacentottantanove/04).

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società cooperativa Albatros a r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 132.053,88 (centotrentaduemilacinquantatre/88).

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della società O.N. Sit Control S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 181.730,76 (centottantunomilasettecentotrenta/76).

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di quattordici dipendenti della società Technomont Taranto S.r.l., unità di Taranto così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, per dieci unità;

dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006, per nove unità;

dal 1° marzo 2006 al 31 marzo 2006, per dieci unità;

dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per quattordici unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 243.670,85 (duecentoquarantremilaseicentosettanta/85).

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di nove dipendenti della società Siples S.r.l., unità di Taranto così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2006, per quattro unità;

dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006, per nove unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 146.202,51 (centoquarantaseimiladuecentodue/51).

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della società Metalfluid S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 226.378,08 (duecentoventiseimilatrecentosettantotto/00.

Pagamento diretto: si.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di quattro dipendenti della società CHIO.ME Chiodi Metalfluid consorzio, unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 75.459,36 (settantacinquemilaquattrocentocinquantanove/36).

Pagamento diretto: si.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società Chiome S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 132.053,88 (centotrentaduemilacinquantatre/88).

Pagamento diretto: si.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di otto dipendenti della società I.T.C. S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 150.918,72 (centocinquantamilanovecentodiciotto/72).

Pagamento diretto: si.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005 autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di diciotto dipendenti della società Forniture e servizi Foser S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 278.255,34 (duecentosettantottomiladucencentocinquantacinque).

Pagamento diretto: si.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di nove dipendenti della società T.A.I. Tecnologie avanzate ind.li, unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 169.783,56 (centosessantanovemilasettecentoottantatre/56).

Pagamento diretto: si.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di undici dipendenti della società Andrea Doria società cooperativa S.r.l., unità di Taranto così suddivisi:

dal 1º gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, per nove unità;

dal 1º febbraio 2006 al 31 marzo 2006, per otto unità;

dal 1º aprile 2006 al 30 aprile 2006 per nove unità;

dal 1º maggio 2006 al 31 maggio 2006, per sette unità;

dal 1º giugno 2006 al 31 dicembre 2006, per undici unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 185.504,26 (centottantacinquemilacinquecentoquattro/26).

Pagamento diretto: si.

Art. 13.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di otto dipendenti della società consorzio Atlantide, unità di Taranto così suddivisi:

dal 1º gennaio 2006 al 31 maggio 2006, per sette unità;

dal 1º giugno 2006 al 31 dicembre 2006, per otto unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di 143.058,37 (centoquarantatremilacinquantantotto/37).

Pagamento diretto: si.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di tredici dipendenti della società Fumarola Vincenzo S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 224.806,01 (duecentoventiquattromilaottocentosei/01).

Pagamento diretto: si.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sedici dipendenti della società IMET S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 201.224,96 (duecentounomiladuecentoventiquattro/96).

Pagamento diretto: si.

Art. 16.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di quattordici dipendenti della società Nuova Simi S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 206.884,02 (duecentoseimilaottocentoottantaquattro/02).

Pagamento diretto: si.

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 24 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sei dipendenti della società General S.B.A. S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 77.660,16 (settantasettemilaseicentosessanta/16).

Pagamento diretto: si.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di dieci dipendenti della società Metalblok S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 141.486,30 (centoquarantunomilaquattrocentoottantasei/30).

Pagamento diretto: no.

Art. 19.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società Sintesi S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 132.053,88 (centotrentaduemilacinquantatre/88).

Pagamento diretto: si.

Art. 20.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di nove dipendenti della società Taranto 2000 società cooperativa S.r.l., unità di Taranto così suddivisi:

dal 1º gennaio 2006 al 31 maggio 2006 per otto unità;

dal 1º giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per nove unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 161.923,21.

Pagamento diretto: si.

Art. 21.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di sette dipendenti della società Work Service società cooperativa a r.l. unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 132.053,88 (centotrentaduemilacinquantatre/88).

Pagamento diretto: si.

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di quattro dipendenti della società Maggir S.a.s., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.594,52 (cinquantaseimilacinquecentonovantaquattro/52).

Pagamento diretto: si.

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 2006 al 31 maggio 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di quindici dipendenti della società TPS Taranto S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo euro 188.648,40 (centoottottantottomilaseicentoquarantotto/40).

Pagamento diretto: si.

Art. 24.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato protempore, in favore di un numero massimo di quattro dipendenti della società Vernaglione Vincenzo S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 75.459,36 (settantacinquemilaquattrocentocinquantanove/36).

Pagamento diretto: si.

Art. 25.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di dieci dipendenti della società C.N.V. S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 188.648,40 (centoottantaottomilaseicentoquarantotto/40).

Pagamento diretto: si.

Art. 26.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di quindici dipendenti della società Tema Sistemi S.p.a., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 188.648,40 (centottantottomilaseicentoquarantotto/40).

Pagamento diretto: si.

Art. 27.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di venti dipendenti della società Navitech S.r.l., unità di Taranto.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 345.855,40 (trecentoquarantacinquemilaottocentocinquantacinque/40).

Pagamento diretto: si.

Art. 28.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della società MA.TRA.S. Società cooperativa, unità di Taranto così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006 per sette unità;

dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 per sei unità;

dal 1° marzo 2006 al 31 marzo 2006 per cinque unità;

dal 1° aprile 2006 al 31 maggio 2006 per undici unità;

dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per dodici unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 194.936,68 (centonovantaquattromilanovecentotrentasei/68).

Pagamento diretto: si.

Art. 29.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 4 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosetretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di otto dipendenti della società Econavale Società Cooperativa, unità di Taranto così suddivisi:

dall'1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006 per sette unità;

dall 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per otto unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 149.346,65 (centoquarantanovemilatrecentoquarantasei/65).

Pagamento diretto: si.

Art. 30.

L'onere complessivo, pari ad euro 4.844.488,84 (quattromilioniottocentoquarantaquattromilaquattrocentoottantaotto/84), graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 31.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 30 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a dame riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il Ministro del lavoro e della previdena sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 374

06A08949

DECRETO 30 agosto 2006.

Concessione della proroga del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società «SIELTE S.p.a.». (Decreto n. 39216).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio 82;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,in data 9 marzo 2006, tra la società appaltatrice di lavori di installazione di reti telefoniche SIELTE e le organizzazioni sindacali di categoria, nel quale è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessate al beneficio;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari del medesimo trattamento scaduto nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005;

Vista l'istanza presentata dalla società SIELTE, tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nel citato verbale di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società SIELTE, già utilizzatrice del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36453 del 1° luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio 82;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalla società di seguito indicata, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

SIELTE S.p.a.

Sede legale in S. Gregorio di Catania - Catania:

Unità di:

Milano per un massimo di nove unità lavorative;

Padova per per un massimo di sei unità lavorative;

Viterbo per un massimo di dieci unità lavorative;

Cagliari per un massimo di quindici unità lavorative;

Oristano per un massimo di diciotto unità lavorative;

Sassari per un massimo di ventitre unità lavorative;

Napoli per un massimo di centocinquanta unità lavorative;

Salerno per un massimo di quarantuno unità lavorative;

Bari per un massimo di ottantadue unità lavorative;

Foggia per un massimo di ventuno unità lavorative;

Cosenza per un massimo di ottantuno unità lavorative;

Catanzaro per un massimo di trentatre unità lavorative;

Lamezia Terme - Catanzaro, per un massimo di ventuno unità lavorative;

Reggio Calabria per un massimo di venti unità lavorative;

Catania per un massimo di cinquantacinque unità lavorative;

Palermo per un massimo di cinquanta unità lavorative;

Messina per un massimo di venti unità lavorative;

Pomezia - Roma, per un massimo di dieci unità lavorative;

Trapani - Messina per un massimo di cinque unità lavorative;

Agrigento per un massimo di diciotto unità lavorative;

Massafra - Taranto, per un massimo di ventiquattro unità lavorative;

Ragusa per un massimo di quindici unità lavorative;

Siracusa per un massimo di sedici unità lavorative;

Eboli - Salerno per un massimo di venti unità lavorative;

Atena Lucana - Salerno per un massimo di undici unità lavorative.

Totale n. 774 unità lavorative.

Codice ISTAT 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 7038539243).

Verbale di accordo in data 9 marzo 2006.

Per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 40%.

Art. 3.

L'azienda di cui al precedente art. 1 potrà usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'azienda indicata all'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 11.727.678,96 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 su capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 373

06A08948

DECRETO 30 agosto 2006.

Concessione dei trattamenti di CIGS e mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società del settore saccarifero. (Decreto n. 39218).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 16 marzo 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle orga-

nizzazioni professionali ANE, CNB, ABI, ABM, BETA, UNIMA UNIONZUCCHERO, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi del settore saccarifero, compresi i dipendenti dei prestatori di servizi con macchine agricole alle aziende agricole produttrici di barbabietole, e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali da essa derivanti;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità,in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore individuato ne richiamato verbale di accordo ministeriale del 16 marzo 2006, secondo le modalità e le condizioni concordate nel verbale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 16 marzo 2006, allegato al presente decreto, interessano il complesso del settore saccarifero, compresi i dipendenti dei prestatori di servizi con macchine agricole alle aziende agricole produttrici di barbabietole.

Art. 2.

Nell'ambito del settore saccarifero, le imprese industriali con meno di quindici dipendenti, le imprese artigiane, le imprese agricole, le strutture associative e di servizio potranno fare ricorso, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005:

per il personale a tempo indeterminato, al trattamento straordinario di integrazione salariale, per i periodi di sospensione dal lavoro;

per il personale avventizio e stagionale, all'indennità di mobilità per i periodi di mancata chiamata al lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori interessati verrà erogata l'indennità di mobilità per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.

Art. 4.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, le imprese interessate dovranno inviare le istanze alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

Art. 5.

L'I.N.P.S. è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 2 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 20.000.000 di euro, che graveranno nel capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registro al conto impegni n. 22 nel capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - occupazione.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrane sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 375

06A08947

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Asparago Verde di Altedo;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1º luglio 2003, con il quale l'organismo Check Fruit S.r.l., con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Asparago Verde di Altedo;

Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Check Fruit S.r.l. è stata prorogata di 120 giorni a far data dal 5 giugno 2006;

Considerato che il Consorzio di tutela Asparago Verde di Altedo con nota del 21 settembre 2006 ha comunicato di confermare l'organismo Check Fruit S.r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Asparago Verde di Altedo anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo CSQA Certificazioni S.r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 giugno 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo Check Fruit S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Check Fruit S.r.l., con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Asparago Verde di Altedo registrata con il regolamento (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 giugno 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08917

DECRETO 25 settembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Radicchio Variegato di Castelfranco;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2003, con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Radicchio Variegato di Castelfranco;

Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. è stata prorogata di 120 giorni a far data dal 5 giugno 2006;

Considerato che il Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco con nota del 10 maggio 2006 ha comunicato di confermare l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Radicchio Variegato di Castelfranco anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 giugno 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Radicchio Variegato di Castelfranco registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 giugno 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08918

DECRETO 25 settembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Radicchio Rosso di Treviso;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Radicchio Rosso di Treviso;

Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. è stata prorogata di 120 giorni a far data dall'11 giugno 2006;

Considerato che il Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco con nota del 10 maggio 2006 ha comunicato di confermare l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta Radicchio Rosso di Treviso anche nella

fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 giugno 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 12 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Radicchio Rosso di Treviso registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08919

DECRETO 25 settembre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Mela Val di Non».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta Mela Val di Non;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2003, con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Mela Val di Non;

Considerato che il Consorzio di tutela della D.O.P. Mela Val di Non con nota del 29 giugno 2006 ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione con delibera del 22 giugno 2006 ha deciso di confermare CSQA - Certificazioni S.r.l. quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Mela Val di Non anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 16 ottobre 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Mela Val di Non registrata con il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A08920

DECRETO 27 settembre 2006.

Modifica del decreto ministeriale 16 marzo 2004, concernente l'istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine denominata «Area fuori Ravenna».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2004, concernente istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine denominata «Area fuori Ravenna»;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione tenutasi in data 24 luglio 2006, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla richiesta di variare il perimetro della zona di tutela biologica di Ravenna con estensione del limite ad ovest ed una contestuale riduzione ad est;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 2004, indicato in premessa, è così sostituito: «È istituita una zona di tutela biologica denominata "Area fuori Ravenna" nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:

1) lat. 44° 33.3307 N - long. 12° 17.0645 E;

2) lat. 44° 33.3307 N - long. 12° 28.4632 E;

3) lat. 44° 23.0076 N - long. 12° 28.5005 E;

4) lat. 44° 23.0027 N - long. 12° 19.2952 E».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A09040

DECRETO 29 settembre 2006.

Conferimento al dott. Antonio Iaderosa della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressioni frodi è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005, con il quale si è provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il proprio decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003 di conferimento ai direttori degli uffici periferici

dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni nelle materie, con i criteri ed i limiti ivi indicati;

Visto il proprio decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale — ritenuta l'opportunità di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potestà sanzionatoria amministrativa — ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi è stata conferita la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le sole contestazioni redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006, con il quale — a seguito della revisione degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2005 — è stata conferita ai direttori di detti uffici la delega all'emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005;

Visto il decreto prot. n. 5693 del 19 settembre 2006, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio periferico di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 25 settembre 2006, al dott. Antonio Iaderosa, dirigente di seconda fascia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Antonio Iaderosa è delegato, a decorrere dalla data del 25 settembre 2006 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Firenze di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le sole contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

06A09042

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 settembre 2006.

Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di competenza tecnologica, secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Alta Formazione e Sviluppo Tecnologico» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle Regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il Complemento di Programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di Sorveglianza del Programma, e successive modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della Misura II.3 «Centri di competenza Tecnologica» e della Misura III.2 «Formazione di alte professionalità per lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle PMI - azione *b)*»;

Considerata l'esigenza di procedere all'emanazione di un avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti nell'ambito della suddetta Misura;

Vista la decisone della Commissione europea n. C(2006) 3758 dell'11 agosto 2006 che autorizza l'intervento come aiuto di stato a finalità regionale;

Decreta:

Art. 1.

È emanato l'avviso n. 1854 riportante «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di competenza tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali» nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, alta formazione» Asse II, Misura II.3 «Centri di competenza tecnologica» allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso e Asse III, Misura III.2 ««Formazione di alte professionalità per lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle PMI - azione *b)*».

Art. 2.

Il predetto avviso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web di questa Amministrazione.

Roma, 22 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

«RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE 2000-2006»

per le Regioni dell'Obiettivo 1
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

ASSE II - RAFFORZAMENTO ED APERTURA DEL SISTEMA SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE

MISURA II.3 - CENTRI DI COMPETENZA TECNOLOGICA

ASSE III - SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO DI ECCELLENZA

MISURA III.2 - FORMAZIONE DI ALTE PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE CON PRIORITÀ ALLE PMI - AZIONE B)

AVVISO PUBBLICO N. 1854 /2006

Con il presente Avviso il Ministero intende attuare la Misura II.3 «Centri di competenza tecnologica» del Programma Operativo Nazionale (PON) per le regioni dell'Obiettivo 1 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna «Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione» 2000-2006, adottato a seguito della revisione di metà periodo dalla Commissione europea con decisione C(2004) n. 5192 del 15 dicembre 2004.

La Misura II.3 promuove la costituzione di Centri di competenza tecnologica secondo un modello «a rete» in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali. I Centri devono essere strutture dedicate alla promozione dello sviluppo scientifico-tecnologico delle imprese (in particolare di PMI) e dotate di una massa critica di risorse materiali e immateriali idonea a fare dell'innovazione uno dei motori principali dello sviluppo locale.

Al conseguimento dell'obiettivo concorre anche la Misura III.2 «Formazione di alte professionalità per lo sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI» tramite il cofinanziamento di attività volte alla formazione di personale con competenze e professionalità adeguate al conseguimento degli obiettivi della Misura II.3. Pertanto beneficiari delle azioni formative potranno essere sia i Centri sia le PMI destinatarie dei servizi erogati dai Centri.

Le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste per la costituzione e la messa a regime dei Centri di competenza tecnologica e della relativa rete sono state definite dal MIUR nel corso del negoziato con la Commissione europea - Direzione generale della concorrenza. Esse sono contenute nella decisione di autorizzazione del relativo regime adottata con numero C(2006) 3758 in data 11 agosto 2006.

1. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO OGGETTO DELL'AVVISO.

L'intervento oggetto dell'Avviso riguarda sia la realizzazione e l'avvio dei Centri di competenza tecnologica sia la costituzione e l'attivazione della relativa rete, nonché le attività di formazione finalizzate a rendere disponibili sul versante sia dell'offerta (Centri) sia della domanda (PMI destinatarie dei servizi dei Centri) competenze e professionalità adeguate ed idonee al perseguimento degli obiettivi dell'Avviso. L'attività formativa, quindi, dovrà prevedere azioni che consentano ai soggetti di domanda e di offerta di effettuare un percorso di apprendimento in modo che i primi siano in grado di comunicare il proprio fabbisogno di innovazione e i secondi di colloquiare con gli operatori economici, di interpretare i loro bisogni, di soddisfare le loro esigenze e di valutare criticamente i risultati raggiunti attraverso l'erogazione dei propri servizi.

I Centri devono svolgere la funzione di intermediari della ricerca e dell'innovazione e, attraverso l'erogazione di servizi a contenuto scientifico-tecnologico, devono operare per favorire e supportare sia il rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale sia la collaborazione tra le imprese al fine di innalzare la propensione all'innovazione del sistema produttivo delle regioni interessate.

Il Centro, per adempiere ai propri compiti, deve svolgere attività riconducibili a:

a) informazione scientifico-tecnologica attraverso la diffusione di: informazioni scientifico-tecnologiche comprensive di quelle relative alle fonti primarie delle conoscenze che interessano l'ambito tematico di riferimento del Centro volte ad individuare soluzioni tecnologiche adeguate al fabbisogno di innovazione delle imprese; informazioni relative alla normativa tecnica nazionale ed europea; informazioni sulle procedure per l'ottenimento di marchi e brevetti; informazioni sui programmi comunitari, nazionali e regionali mirati a promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, nonché sulle relative procedure di accesso;

b) trasferimento tecnologico: individuazione di Centri di competenza tecnologica esterni all'area in grado di fornire tecnologie adeguate alla soluzione dei problemi delle imprese assistite; fornitura anche di servizi come sale di testaggio, laboratori e altre attrezzature tecniche; affiancamento delle aziende e assistenza nelle fasi di diagnosi e di implementazione delle scelte innovative per garantire che i servizi acquisiti abbiano il necessario livello di personalizzazione; individuazione di soluzioni di accelerazione tecnologica in grado di favorire la crescita dimensionale delle imprese.

I fruitori delle attività dei Centri sono prioritariamente le PMI che operano nei settori che caratterizzano il sistema produttivo delle Regioni Ob.1 con esclusione dei settori regolati da discipline comunitarie specifiche e/o che derivano da specifiche disposizioni legislative.

La rete dei Centri di competenza deve consentire:

- una stretta correlazione tra il fabbisogno di innovazione delle imprese localizzate nel territorio di insediamento del Centro e i servizi che lo stesso è in grado di erogare;

- il soddisfacimento di un «mercato» di riferimento più ampio di quello strettamente locale, che prefiguri un impatto del Centro su tutte le aree dell'Obiettivo 1 che presentino specializzazioni produttive e tecnologiche ed un fabbisogno di innovazione correlabili ai servizi che il Centro eroga.

Il Ministero costituisce — terminate le procedure di ammissione a cofinanziamento delle proposte selezionate — un Comitato tecnico con compito di indirizzo, coordinamento e controllo per la costituzione e l'attivazione della rete e a cui partecipano i soggetti responsabili dei Centri cofinanziati, i rappresentanti delle regioni dell'Obiettivo 1 e il Ministero stesso. I lavori del Comitato saranno supportati da una Segreteria tecnica incaricata di assistere il Comitato stesso nelle attività di preparazione, promozione e affiancamento ai soggetti responsabili dei Centri di competenza e alla messa a regime della relativa rete.

Ogni Centro di competenza per costituire un nodo attivo della rete deve:

1) essere riferito ad un solo ambito tematico di cui al successivo punto 2 «Ambiti tematici»;

2) essere strutturato in nodo principale e nodi secondari in modo da garantire la propria operatività in tutte le Regioni dell'Obiettivo 1 che presentano specializzazioni produttive e tecnologiche ed un fabbisogno di innovazione correlabile ai servizi erogati;

3) avere una dimensione adeguata all'estensione territoriale coperta in relazione alla propria capacità operativa;

4) essere nodo attivo di reti di strutture con specifica specializzazione, esperienza di collaborazione e sostegno ai processi innovativi delle imprese;

5) avvalersi anche dell'apporto degli altri nodi della rete per rispondere alle necessità di innovazione tecnologica manifestate da soggetti imprenditoriali localizzati nel territorio di afferenza del Centro, così come ai bisogni di imprese in altri ambiti territoriali dell'Obiettivo 1.

I nodi del Centro per consentire allo stesso di rispondere alle esigenze di funzionamento della rete devono:

1) essere situati in zone con una consistente e significativa presenza di preesistenze scientifiche di eccellenza rispetto all'ambito di intervento;

2) essere dotati di specifiche risorse strumentali e di figure professionali atte a svolgere le attività di servizio afferenti al proprio ambito tematico di intervento;

3) realizzare, relativamente al proprio ambito di intervento, un'attività di sportello, attraverso cui orientare la domanda delle imprese verso i servizi di innovazione tecnologica disponibili sia presso il Centro stesso sia tramite la rete dei Centri, nonché presso altri organismi specializzati. Tale attività sarà mirata a:

□ veicolare alle imprese le informazioni su programmi ed opportunità di innovazione;

□ garantire un primo livello di interfaccia tra gli attori della ricerca e le imprese;

□ assistere le imprese nell'individuazione, definizione e formulazione dei propri fabbisogni di innovazione;

4) fornire, relativamente al proprio ambito di intervento:

□ sostegno tecnologico ai progetti innovativi delle imprese;

□ consulenza per l'acquisizione, la tutela e lo scambio dei diritti di proprietà intellettuale e per gli accordi di licenza, nonché sull'uso della normativa in materia;

□ spazi attrezzati per l'incubazione di progetti innovativi, locali e materiale per la formazione, laboratori, strutture di prova e di certificazione.

Le attività di formazione connesse all'intervento possono essere realizzate tramite sia la formazione in affiancamento sia l'erogazione di pacchetti formativi appositamente predisposti. In ogni caso le attività devono configurarsi come attività di formazione generale ai sensi del Regolamento (CE) n. 363/2004.

I destinatari della formazione possono essere:

a) personale strutturato e/o distaccato presso i soggetti rappresentativi sia dell'offerta (Società consortile responsabile e titolare del Centro nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 5 «Soggetti ammissibili») sia della domanda (PMI potenziali beneficiare delle attività dei Centri);

b) personale da reclutare appositamente tramite procedure selettive di evidenza pubblica con il conferimento di «borse di formazione» della durata massima di dodici mesi e di importo non superiore a € 21.000,00 per agevolarne l'inserimento e la formazione iniziale presso i soggetti sia di offerta sia di domanda nelle funzioni e ruoli necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Avviso.

Nell'attuazione dell'intervento il coinvolgimento di organismi pubblici e di soggetti imprenditoriali dovrà essere effettuato nel rispetto dei vincoli previsti dalle normative di riferimento.

L'intervento viene attuato attraverso il cofinanziamento di un solo Centro di competenza per ciascuno degli ambiti tematici di cui al successivo punto 2 «Ambiti tematici» e, pertanto, è cofinanziata la realizzazione di un numero massimo di proposte pari a 6.

Ciascuna proposta riguarda sia la costituzione e l'avvio del singolo Centro di competenza tecnologica nel rispetto delle finalità della Misura II.3 sia il contributo proposto dal Centro per supportare la propria candidatura come nodo attivo della costituenda rete dei Centri.

2. AMBITI TEMATICI.

Gli ambiti tematici di intervento - selezionati su proposta delle regioni interessate dal Gruppo di lavoro appositamente costituito per l'avvio e l'attuazione della Misura II. 3 nell'ambito dell'attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto a novembre 2000 - sono:

1) Agroindustria agroalimentare;

2) Analisi e prevenzione del rischio ambientale;

3) Nuove tecnologie per le attività produttive;

4) Tecnologie avanzate e ICT;

5) Biologie avanzate;

6) Trasporti.

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA, PIANIFICAZIONE TEMPORALE E FINANZIARIA, LOCALIZZAZIONE.

Ogni proposta deve far riferimento soltanto ad uno degli ambiti tematici di cui al precedente punto 2 «Ambiti tematici» e deve riguardare la realizzazione di un solo Centro di competenza tecnologica secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1 «Caratteristiche dell'intervento oggetto dell'Avviso».

La proposta non deve riguardare i settori regolati da discipline comunitarie specifiche e/o che derivano da specifiche disposizione legislative.

In particolare, ogni Centro di competenza deve prevedere solo un nodo principale e un numero massimo di 5 nodi secondari.

Al fine di consentire la partecipazione di tutte le Regioni dell'Ob.1 — considerata l'innovatività dell'azione proposta in particolare per quanto riguarda la costituenda Rete dei Centri di competenza e tenuto conto che la scelta delle sedi dei nodi deve essere tale da consentire di soddisfare il fabbisogno di innovazione di tutte le Regioni dell'Obiettivo 1 — ogni Regione può essere sede di un solo nodo centrale e al massimo di 5 nodi secondari afferenti ad altrettanti Centri di competenza. Una stessa regione, quindi, non può essere sede del nodo centrale e di uno o più nodi secondari di uno stesso Centro di competenza, né di più nodi principali o di due o più nodi secondari afferenti ad uno stesso Centro di competenza.

La proposta deve essere articolata nelle seguenti sezioni:

a) Individuazione del Centro di competenza tecnologica;

b) Definizione e avvio della Rete dei Centri di competenza tecnologica;

c) Avvio del Centro di competenza tecnologica.

La Sezione «Individuazione del Centro di competenza tecnologica» è finalizzata ad individuare:

a) La Società consortile titolare del Centro ai sensi del successivo punto 5 «Soggetti ammissibili»;

b) i soggetti che costituiscono la Società consortile;

c) le sedi del Centro di competenza;

d) le funzioni e i compiti previsti per il Centro di competenza tecnologica in coerenza con quanto indicato al precedente Punto 1 «Caratteristiche dell'intervento oggetto dell'Avviso», facendo esplicito riferimento alla domanda di innovazione che si intende soddisfare, alle fonti e alle metodologie utilizzate per l'effettuazione della relativa analisi, agli addensamenti territoriali della domanda, ai settori produttivi di riferimento e alle tecnologie coinvolte;

e) i settori di intervento e le specializzazioni produttive del nodo principale fornendo a supporto analisi, studi, statistiche e/o dati pertinenti;

f) i settori di intervento e le specializzazioni produttive di ognuno dei nodi secondari fornendo a supporto analisi, studi, statistiche e/o dati pertinenti;

g) le attività e i servizi scientifico-tecnologici che il Centro intende sviluppare in coerenza con quanto indicato al precedente Punto 1;

h) le modalità e termini con cui il Centro intende assolvere ai propri compiti e funzioni e su i quali, quindi, intende basare la propria operatività;

i) le sedi/attrezzature/strumentazioni nonché le competenze specifiche che i soggetti partecipanti alla Società consortile mettono a disposizione del Centro presso sia il nodo principale sia i nodi secondari, nonché le relative modalità;

j) il fabbisogno di sedi/attrezzature/strumentazioni sia del nodo principale sia dei nodi secondari ai fini del perseguimento degli obiettivi che l'intervento si propone di perseguire;

k) la struttura organizzativa di cui il Centro intende dotarsi al fine di garantire la propria operatività;

l) il fabbisogno di formazione stimato per il conseguimento degli obiettivi in coerenza con quanto indicato al precedente punto 1 «Caratteristiche dell'intervento oggetto dell'Avviso» esplicitando sia le tipologie di azioni formative che si intende porre in essere sia i destinatari di ciascuna azione. ;

m) la stima dei costi di funzionamento del CCT nei cinque anni successivi alla chiusura dell'intervento cofinanziato con indicazione delle fonti di copertura di tali costi, specificandone provenienza e relative entità previste.

n) l'indicazione delle eccellenze scientifiche afferenti allo stesso ambito tematico e con cui si hanno o si potrebbero avviare rapporti di collaborazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del presente Avviso;

o) le realtà scientifiche in fase di costituzione (p.e. laboratori pubblico-privati, distretti tecnologici, ecc.) afferenti allo stesso ambito tematico o strettamente connesse allo stesso che potrebbero consentire l'ampliamento dell'offerta del Centro.

La sezione «Definizione e avvio della Rete dei Centri di competenza tecnologica» è finalizzata ad individuare:

a) gli aspetti e/o le tecnologie dell'ambito di competenza del Centro, nonché aspetti e/o tecnologie comuni ai differenti ambiti tematici tramite cui attivare interazioni ai fini della definizione della rete dei Centri di competenza tecnologica;

b) le modalità con cui attivare l'interazione al fine di ottimizzare la complementarietà e la sinergia con Centri afferenti agli altri ambiti tematici e, quindi, potenziali nodi della costituenda rete. Dovranno altresì essere individuati gli strumenti previsti per rendere immediatamente visibile la partecipazione del Centro alla rete e consentire l'accesso facilitato ai servizi, alle informazioni e alle competenze rese disponibili dagli altri Centri partecipanti alla rete;

c) il contributo che il Centro può fornire alla costituenda rete tramite le eccellenze scientifiche ad esso collegate, nonché le modalità con cui il Centro intende coinvolgere ciascuna eccellenza scientifica individuata sia nell'avvio sia nel mantenimento e ampliamento della rete;

d) il contributo che il Centro può fornire alla costituenda rete tramite gli organismi pubblici e i soggetti imprenditoriali ad esso collegati, nonché le modalità con cui il Centro intende coinvolgere ciascun soggetto indicato sia nell'avvio sia nel mantenimento e ampliamento della rete;

e) l'investimento finanziario in termini di attrezzature e strumentazioni dedicate che il soggetto intende effettuare per essere nodo attivo della rete dei Centri, nonché le competenze e le professionalità che il Centro intende dedicare specificatamente alla realizzazione, avvio e gestione della stessa.

La sezione «Avvio del Centro di competenza tecnologica» è finalizzata a individuare le modalità e i termini con i quali il Centro entra in operatività unitamente alla rete in coerenza con quanto indicato al precedente punto 1 «Caratteristiche dell'intervento oggetto dell'Avviso». In particolare devono essere chiaramente illustrati le modalità e i termini con i quali il Centro effettua la pubblicizzazione dei prodotti e servizi sviluppati nonché attrae imprese potenziali fruitici degli stessi. Dovranno, altresì, essere illustrate le modalità e i termini con i quali il Centro avvia la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei servizi definiti nelle due sezioni precedenti, nonché effettua la valutazione dell'impatto delle attività avviate in relazione sia al Centro stesso sia alla rete dei Centri.

Per lo svolgimento di dette attività, il Centro di competenza deve prevedere il coinvolgimento di un campione di imprese rappresentativo dei settori produttivi di interesse a cui affidare il compito di «sperimentatori» e sulle cui risposte attivare l'operatività a regime del Centro.

Nel caso in cui il Centro nel periodo di vigenza del regime di aiuto intenda erogare i servizi ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato, la differenza tra il costo di mercato del servizio e il costo praticato dal Centro deve essere considerata come aiuto concesso alle PMI fruitrici dei servizi ai sensi del regolamento CE 69/2001 (aiuto «de minimis») e pertanto dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dallo stesso regolamento (informazione alle PMI, rispetto della soglia massima di aiuto prevista, ecc.).

Per quanto riguarda la pianificazione temporale e finanziaria delle attività oggetto della proposta devono essere rispettati i termini e le soglie massime di budget di seguito riportate.

Realizzazione dei Centri e della relativa rete:

a) realizzazione degli investimenti (adeguamento sedi ed acquisto attrezzature e strumentazioni): il budget previsto non può essere inferiore al 65% del costo complessivo della proposta. La fase deve concludersi entro i ventiquattro mesi dall'inizio delle attività;

b) avvio del Centro e della rete (avvio delle attività del Centro e della rete in termini sia di operatività funzionale delle sedi sia di attività specifiche del Centro quali l'erogazione di servizi tecnologici, la messa a disposizione di spazi attrezzati, laboratori, ecc., le attività di interfaccia rispetto a strutture scientifiche): il budget massimo previsto può essere al massimo pari al 20% del costo complessivo della proposta. La fase di avvio delle attività del Centro e della rete deve concludersi in un arco temporale massimo di dodici mesi;

c) acquisizione di consulenze, servizi e altre attività necessarie ad avviare e portare a regime le attività specifiche del Centro: trattandosi di servizi a supporto delle attività specifiche del Centro, l'acquisizione di detti servizi deve temporalmente coincidere con la fase di avvio del Centro e della relativa rete. Pertanto tali attività dovranno espletarsi nello stesso arco temporale previsto per le attività di cui al precedente punto *b)* con un budget dedicato che non può superare il 10% del costo complessivo della proposta;

d) attività formative: il budget massimo previsto è pari al 5% del costo complessivo della proposta. Le attività e/o azioni formative possono durare al massimo dodici mesi.

I Centri di competenza Tecnologica devono essere realizzati e localizzati nelle regioni Obiettivo 1, ovvero nelle aree di cui all'art. 87 3 *a)* del Trattato UE.

La documentazione prevista per la presentazione della proposta è indicata al successivo punto 10 «Documentazione per la presentazione delle proposte» e va presentata nelle modalità e termini specificati al successivo punto 13 «Modalità e termini per la presentazione delle proposte».

4. Durata e costo delle proposte.

Le proposte ammesse a cofinanziamento dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2008.

Il costo complessivo previsto per ciascun intervento (realizzazione e avvio del Centro inteso come l'insieme del nodo principale e dei relativi nodi secondari, delle attività proposte dal Centro per la realizzazione e avvio della rete dei Centri, delle attività di formazione e dell'acquisizione di consulenze ecc.) non deve essere inferiore a cinque milioni di euro e superiore a dieci milioni di euro.

5. Soggetti ammissibili.

Possono presentare proposte solo ed esclusivamente le Società Consortili miste pubblico-privati non-profit costituite tra i seguenti soggetti: imprese, Camere di commercio e relative aziende speciali, Università e Consorzi interuniversitari, Enti di ricerca, Enti di emanazione regionale, Parchi scientifici e tecnologici, Centri di competenza già esistenti.

La partecipazione finanziaria dei privati al fondo consortile deve essere complessivamente almeno pari al 20% e comunque inferiore al 50%.

Le Società consortili devono rispettare i parametri previsti dalla normativa comunitaria per le Piccole Imprese come indicate nell'Allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004.

L'atto costitutivo della Società consortile — la cui effettiva costituzione può essere subordinata all'effettivo cofinanziamento della proposta presentata — deve prevedere, pena la non ammissibilità a valutazione:

a) la partecipazione dei soggetti titolari di tutte le strutture che costituiscono i nodi del Centro;

b) una durata non inferiore a dieci anni;

c) l'autonomia decisionale e gestionale dell'organismo rispetto ai soggetti partecipanti allo stesso;

d) parità di condizioni di accesso ai servizi del Centro per tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ivi inclusi i partecipanti alla Società consortile titolare e responsabile del Centro;

e) l'elenco delle risorse materiali e immateriali, ivi comprese le competenze e professionalità, che ogni soggetto partecipante fornisce al Centro, nonché le relative modalità e termini in cui ciò viene fatto ai fini sia della realizzazione sia del funzionamento a regime del Centro;

f) l'impegno a mantenere le sedi e gli investimenti in esse realizzati con l'aiuto concesso per un periodo non inferiore almeno a cinque anni.

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE.

La selezione degli interventi si articola in due fasi di valutazione:

○ La prima fase è volta alla valutazione dei soggetti proponenti e titolari del costituendo Centro di competenza tecnologica nonché della coerenza e rispondenza della proposta agli obiettivi dell'Avviso in termini di: qualità della compagine della Società consortile; livello di accuratezza e di affidabilità dell'analisi della domanda di innovazione effettuata ed esposta nella proposta; rispondenza delle attività proposte alla domanda di innovazione che il Centro intende soddisfare; disponibilità di mezzi e professionalità adeguate e rispondenti alle attività proposte. La valutazione sarà effettuata secondo i criteri indicati al successivo punto 12 «Modalità e criteri di valutazione» sulla base delle informazioni fornite nella sezione «Individuazione del Centro di competenza», di cui al precedente punto 3 «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione»

○ La seconda fase riguarda la valutazione della proposta in termini di: *a)* contributo fornito alla realizzazione della rete dei Centri di competenza; *b)* modalità e termini di avvio e del Centro. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni fornite nelle sezioni «Definizione, avvio e della Rete dei Centri di competenza» e «Avvio del Centro di competenza» di cui al precedente punto 3 «Oggetto della proposta e localizzazione dell'intervento» secondo i criteri indicati al successivo punto 12 «Modalità e criteri di valutazione».

Saranno ammesse alla seconda fase esclusivamente le proposte che avranno ottenuto nella prima fase di valutazione un punteggio almeno di 80/100.

Sono cofinanziabili per ciascun ambito tematico le proposte che nella seconda fase di valutazione abbiano conseguito un punteggio di almeno 80/100 e comunque non inferiore a 40/50 nella valutazione della sezione *b)* «Modalità e termini di avvio del Centro» di cui al successivo Punto 12 «Modalità e criteri di valutazione», tenuto conto dei criteri e delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1 «Caratteristiche dell'intervento oggetto dell'Avviso»; 2 «Ambiti tematici» e 3 «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione».

7. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE.

Ministero dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica; Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII - Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate dai fondi strutturali.

8. MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO E RISORSE DISPONIBILI.

Il cofinanziamento è concesso nella forma del contributo alla spesa con le intensità di seguito indicate:

a) investimenti, opere di adeguamento delle sedi e spese tecniche ad esse connesse (progettazione edilizia, direzione lavori, collaudi, ecc.): 35% ESN +15% ESL;

b) avvio dell'operatività funzionale e delle attività specifiche dei Centri e della relativa rete: 100% dei costi ammissibili al lordo di qualsiasi imposta diretta;

c) consulenze, servizi e altre attività necessarie alle attività specifiche dei Centri e della relativa rete: 50% dei costi ammissibili al lordo di qualsiasi imposta diretta;

d) attività di formazione: 80% dei costi ammissibili al lordo di qualsiasi imposta diretta.

Il cofinanziamento sarà assicurato da risorse comunitarie FESR e FSE, fino ad un massimo rispettivamente del 60% e del 70% e da risorse nazionali (Fondo di Rotazione di cui alla legge n.183/1987) a concorrenza del livello massimo di contribuzione previsto ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Resta comunque a carico della Società consortile beneficiaria del cofinanziamento almeno il 25% del costo complessivo della proposta approvata.

Il contributo pubblico complessivo messo a disposizione per il cofinanziamento delle suddette proposte è pari a 46,5 Meuro, di cui 32,4 Meuro di risorse FESR e 4,2 Meuro di risorse FSE, la restante quota è coperta da risorse FdR.

9. SPESE ELEGGIBILI.

Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Avviso devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003.

Tenuto conto della specificità dell'intervento e di quanto esposto al punto 3 «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione» e al punto 8 «Modalità di cofinanziamento e risorse disponibili», i costi ammissibili a cofinanziamento sono:

○ spese di personale adibito alle attività previste dall'intervento;

○ costo delle «borse di formazione»;

○ costo delle strumentazioni ed attrezzature necessarie a garantire l'operatività del Centro e della rete;

○ costi connessi alle opere di adeguamento strutturale delle sedi del Centro;

○ costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per le attività specifiche dei Centri e della relativa rete, ivi inclusi i costi connessi alla predisposizione ed erogazione dei pacchetti formativi. Non sono ammissibili a cofinanziamento i costi connessi alla consulenza fiscale ordinaria e di servizi regolari di consulenza legale;

○ spese di funzionamento direttamente imputabili alle attività previste dall'intervento;

○ altri costi di esercizio (p.e. materiali, forniture e prodotti specifici) direttamente imputabili alle attività previste dall'intervento.

Nell'ambito della voce «costi connessi alle opere di adeguamento strutturale» non sono ammissibili i costi relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture edilizie, ma solo i costi sostenuti per interventi strutturali finalizzati a garantire alle sedi individuate i requisiti funzionali connessi alle attività del Centro di competenza. Non sono, altresì, ammissibili i costi connessi alla manutenzione ordinaria delle sedi del Centro.

L'IVA è considerata un costo ammissibile solo nel caso in cui non sia trasferibile e, quindi, costituisca un costo effettivo.

Per i progetti ammessi a cofinanziamento, sono ritenuti ammissibili costi sostenuti dalla data del decreto di concessione del finanziamento stesso e comunque a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della proposta.

10. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.

La documentazione da inoltrare comprende:

□ l'atto notarile recante l'atto costitutivo e relativo statuto della costituenda Società consortile, ferma restando la sospensività della sua efficacia in caso di mancato cofinanziamento della proposta;

□ la domanda di cofinanziamento redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato A) - Domanda di ammissione a cofinanziamento;

□ la sezione «Individuazione del Centro di competenza tecnologica» di cui al precedente punto 3 «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione» redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato B) - Schema per la redazione dell'elaborato progettuale, Sezione «Individuazione del Centro di competenza tecnologica»;

□ le sezioni «Definizione, avvio della Rete dei Centri di competenza tecnologica» e «Avvio del Centro di competenza tecnologica» di cui al precedente Punto 3 «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione» redatte utilizzando rispettivamente i modelli di cui all'Allegato C) Schema per la redazione dell'elaborato progettuale, Sezione «Definizione e avvio della Rete dei Centri di competenza tecnologica» e all'Allegato D) Schema per la redazione dell'elaborato progettuale, Sezione «Avvio del Centro di competenza tecnologica».

11. AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE.

L'ammissibilità delle proposte è riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno ammesse le proposte che:

□ sono presentate o pervenute al Ministero oltre i termini previsti dal presente invito;

□ sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente Punto 5 «Soggetti ammissibili»;

□ sono presentate con la documentazione prescritta al precedente Punto 10) «Documentazione per la presentazione delle proposte» totalmente o parzialmente mancante o non conforme ai requisiti e/o ai modelli allegati e parti integranti del presente Avviso;

□ sono presentate con modalità diverse da quelle prescritte nel precedente Punto 3) «Oggetto della proposta, pianificazione temporale e finanziaria, localizzazione»;

□ prevedono nodi del Centro non localizzati in aree Obiettivo 1;

□ sono presentate con un costo complessivo inferiore al livello minimo o superiore al livello massimo di cui al precedente Punto 4 «Durata e costo delle proposte» del presente Avviso.

12. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE.

Le proposte pervenute al Ministero, sono selezionate dal Gruppo di Lavoro appositamente istituito nell'ambito del Protocollo di intesa con le Regioni dell'Obiettivo 1.

La valutazione è effettuata, come indicato al precedente punto 6 «Modalità di selezione delle proposte», in due fasi.

Il punteggio massimo di valutazione per ciascuna fase è pari a 100 ed è articolato nel seguente modo:

Prima fase di valutazione.

I criteri di valutazione adottati e i punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio sono:

a) composizione della Società consortile mista pubblico-privata in termini di: numero e tipologie di soggetti partecipanti; esperienza e competenza dei singoli partecipanti; presenza sul territorio (max 20 punti);

b) rispondenza delle funzioni e compiti proposti alla domanda di innovazione esposta in riferimento sia ai settori di intervento e relative specializzazioni produttive sia alle tecnologie interessate (max 20 punti);

c) accuratezza e precisione dell'analisi della domanda di innovazione effettuata in termini di affidabilità delle fonti utilizzate, di adeguatezza delle metodologie, di copertura territoriale, di significatività dei settori di intervento proposti rispetto alla realtà produttiva del territorio di riferimento (max 10 punti);

d) preesistenze scientifiche e realtà scientifiche in fase di costituzione che afferiscono allo stesso ambito tematico del Centro (nodo principale e nodi secondari) e che possono incrementare l'offerta del Centro ai fini del potenziamento e/o consolidamento degli obiettivi del presente Avviso (max 20 punti);

e) struttura prevista per garantire il funzionamento a regime del Centro (nodo principale e nodi secondari) in termini di disponibilità di figure professionali specifiche e coerenti con le attività proposte; disponibilità, tramite i soggetti partecipanti alla Società Consortile, di risorse strumentali (Laboratori, attrezzature, locali dedicati alle specifiche attività, ecc.) già esistenti e funzionanti; del fabbisogno stimato di risorse strumentali, di professionalità e di competenze da acquisire per garantire lo svolgimento delle attività previste (max 20 punti);

g) accuratezza ed affidabilità delle stime effettuate per i costi di funzionamento del Centro di competenza e delle fonti di copertura previste nei cinque anni successivi alla chiusura dell'intervento cofinanziato (max 10 punti).

Possono accedere alla seconda fase di valutazione solo le proposte che hanno conseguito un punteggio di almeno 80/100.

Seconda fase di valutazione.

I criteri di valutazione adottati e i punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio sono:

a) contributo fornito alla realizzazione della rete dei Centri di competenza in termini di rispondenza ed adeguatezza: dei settori e/o tecnologie proposti; delle modalità di interazione proposte al fine di ottimizzare la complementarietà e la sinergia con Centri afferenti agli altri ambiti tematici quali nodi della costituenda rete, nonché degli strumenti previsti per rendere immediatamente visibile la partecipazione del Centro alla rete e consentire l'accesso facilitato ai servizi, alle informazioni e alle competenze rese disponibili dagli altri Centri partecipanti alla rete; del contributo fornito dalle eccellenze scientifiche collegate al Centro nell'ambito tematico di riferimento; del contributo fornito dagli organismi pubblici e i soggetti imprenditoriali collegati al Centro nell'ambito tematico di riferimento; della pianificazione delle attività, relativa tempistica e costi (max 50 punti);

b) modalità e termini di avvio del Centro con riferimento all'adeguatezza e rispondenza: della pianificazione delle attività e relativa tempistica rispetto alle finalità della fase di avvio; degli strumenti previsti in relazione alle modalità indicate; della tipologia di attività e strumenti previsti per diffondere presso le PMI informazioni sui prodotti e servizi sviluppati dal Centro di competenza tecnologica; dei criteri con cui verranno selezionate le PMI che faranno richiesta di sperimentare e/o fruire dei prodotti e/o servizi sviluppati dal Centro; le modalità con cui il Centro effettua la valutazione dell'impatto delle attività avviate in relazione sia al Centro sia alla rete. (max 50 punti).

Al termine della seconda fase di valutazione il Gruppo di lavoro individua per ciascun ambito tematico le proposte cofinanziabili nel rispetto dei criteri e delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 6.

13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.

Per la presentazione delle proposte, il soggetto responsabile dell'intervento deve inviare la documentazione prevista al precedente punto 10 «Documentazione per la presentazione delle proposte» per posta elettronica all'indirizzo sespar.upoc@miur.it, riportando in oggetto la seguente dizione «Misura II.3 - Avviso pubblico per la realizzazione di Centri di competenza».

La stessa documentazione — in copia originale e tre copie conformi — dovrà pervenire al Ministero dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII Programmi operativi comunitari per le aree sottoutilizzate cofinanziate con fondi strutturali, piazzale Kennedy n. 20 - 00144 Roma entro il 20 novembre 2006 in apposito plico contenente all'esterno i riferimenti del soggetto proponente e la dicitura: «Programma operativo nazionale per le regioni dell'Obiettivo 1 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006; Asse II - Rafforzamento del sistema scientifico e di alta formazione. Misura II.3 - Centri di competenza tecnologica - Risposta all'avviso n. 1854/2006 avviso pubblico per la realizzazione dei centri di competenza».

In caso di difformità rilevata tra la documentazione inviata per posta elettronica e la documentazione cartacea, farà fede quanto ricevuto in formato cartaceo.

14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Le proposte devono avere la caratteristica della cantierabilità.

Il Ministero può procedere alla revoca del finanziamento nel caso in cui, entro il dodicesimo mese dalla data di trasmissione del decreto direttoriale di concessione del cofinanziamento, non siano state rendicontate spese ammissibili per almeno il 20% del costo complessivo della proposta.

15. OBBLIGHI DEL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROGETTO.

I rapporti tra il soggetto responsabile/coordinatore dell'intervento e il Ministero saranno regolati da apposito Disciplinare, allegato al decreto direttoriale di concessione del cofinanziamento.

16. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.

Ogni richiesta di informazioni relativa al presente Avviso dovrà essere inoltrata al Ministero esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

17. DEFINIZIONE DI PMI.

Ai sensi del presente Avviso vale la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese adottata dalla Commissione e riportata in Allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GUCE L63 del 28 febbraio 2004 Pagg. 22-29).

18. ALLEGATI.

I seguenti Allegati sono reperibili sul sito del Ministero ai seguenti indirizzi:

www.miur.it;

www.ponricerca.miur.it.

ALLEGATO A - Domanda di ammissione a cofinanziamento

ALLEGATO B - Schema per la redazione dell'elaborato progettuale, Sezione «Individuazione del Centro di competenza tecnologica» (comprensivo dei relativi piani finanziari.

ALLEGATO C - Schema per la redazione dell'elaborato progettuale, Sezione «Definizione e avvio della Rete dei Centri di competenza tecnologica» (comprensivo del relativo piano finanziario.

ALLEGATO - D Schema per la redazione dell'elaborato progettuale, Sezione «Avvio del Centro di competenza tecnologica».

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09033

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 8992 del 18 settembre 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, dal giorno 12 settembre 2006 al giorno 13 settembre 2006;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, è dipeso dal trasferimento dei Servizi di Pubblicità immobiliare presso la sede di via Italia Libera n. 4 che non ha consentito all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1389 in data 27 settembre 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, nei giorni 12 e 13 settembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 ottobre 2006

Il direttore: GUADAGNOLI

06A09063

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 9 ottobre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Siracusa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane, e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 30653 del 24 ottobre 2005 della Direzione regionale per la Sicilia relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Siracusa;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Siracusa

A far data dal 12 ottobre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Siracusa, dipendente dalla Direzione regionale per la Sicilia.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Augusta;

Pozzallo;

Ragusa.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Siracusa;

l'Ufficio tecnico di finanza di Siracusa;

la Dogana di Augusta;

la Dogana di Pozzallo.

L'Ufficio delle dogane di Siracusa, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Siracusa e di Ragusa.

L'Ufficio delle dogane di Siracusa assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Siracusa e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Siracusa.

La sezione operativa territoriale di Augusta, in relazione alle attività di accertamento nel settore doganale, ha competenza territoriale sugli spazi doganali della soppressa Dogana di Augusta, mentre in relazione alle attività di accertamento nel settore delle accise, sui comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte e Lentini.

La sezione operativa territoriale di Pozzallo, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, ha competenza territoriale sui comuni di Pozzallo, Ispica Modica e Scicli.

La sezione operativa territoriale di Ragusa, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, ha competenza territoriale sui comuni di Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Siracusa vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa Circoscrizione doganale di Siracusa e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Siracusa.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Siracusa è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Siracusa assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggop 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 9 ottobre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A09128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 settembre 2006 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. François Topollaj, Console Generale della Repubblica d'Albania in Milano»

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 settembre 2006 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. François Cousin, Console Generale della Repubblica Francese in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 settembre 2006 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Abdullah Khaled Al-Askar, Console Generale del Kuwait in Milano».

06A08970

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro, sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Roma il 19 novembre 2003.

In data 3 maggio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della Difesa, firmato a Roma il 19 novembre 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 2005, n. 276, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2006.

In conformità all'art. 11, l'accordo é entrato in vigore il giorno 3 maggio 2006.

06A08971

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Castellòn de la Plana (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Federico Pascarella, Vice Console onorario in Castellòn de la Plana (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d'Italia in Barcellona);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Castellòn de la Plana;

h) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Castellòn de la Plana, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

i) Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagratiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Castellòn de la Plana;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Castellòn de la Plana, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A08972

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 ottobre 2006

Dollaro USA	1,2664
Yen	149,47
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,200
Corona danese	7,4559
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67290
Fiorino ungherese	273,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9298
Corona svedese	9,2778
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	37,112
Franco svizzero	1,5881
Corona islandese	86,08
Corona norvegese	8,4315
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3997
Nuovo leu romeno	3,5164
Rublo russo	33,9780
Nuova lira turca	1,8912
Dollaro australiano	1,6969
Dollaro canadese	1,4234
Yuan cinese	10,0098
Dollaro di Hong Kong	9,8582
Rupia indonesiana	11660,38
Won sudcoreano	1202,00
Ringgit malese	4,6699
Dollaro neozelandese	1,9065
Peso filippino	63,320
Dollaro di Singapore	2,0064
Baht tailandese	47,482
Rand sudafricano	9,8977

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09127

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo I.C.M.Q. S.p.A., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 27 settembre 2006, l'organismo «I.C.M.Q. S.p.A.» con sede in Milano - via Gaetano De Castillia, 10, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A08950

Abilitazione dell'organismo L.S.F. S.r.l., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 27 settembre 2006, l'organismo «L.S.F. S.r.l.» con sede in Montano Lucino (Como), via Garibaldi 28/A, ed unità locale in via della Bonifica 4, loc. Controguerra (Teramo), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Membrane flessibili per impermeabilizzazione», «Facciate continue», «Rivestimenti/Finiture di pareti e soffitti», «Prodotti a base di gesso», «Pavimentazioni» e «Prodotti e sistemi per l'isolamento termico», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A08951

Abilitazione dell'organismo Istituto italiano dei plastici S.r.l., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 27 settembre 2006, l'organismo «Istituto italiano dei plastici S.r.l.» con sede legale in Milano - via M. U. Traiano 7, e sede operativa in Dalmine (Bergamo) - via Pasubio 5, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Membrane flessibili per impermeabilizzazione», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A08952

Abilitazione dell'organismo ITC-CNR, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 27 settembre 2006, l'organismo «ITC-CNR» con sede in San Giuliano Milanese (Milano) - via Lombardia 49, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Isolanti termici per edilizia», «Pannelli a base di legno», «Membrane flessibili per impermeabilizzazione», «Facciate continue» «Adesivi», «Kits di partizione interna», «Sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco», «Kits liquidi applicati per impermeabilizzazione di tetti», «Sistemi di membrane flessibili di impermeabilizzazione fissate meccanicamente», «Pannelli leggeri compositi autoportanti» e «Pannelli prefabbricati portanti a base di legno a rivestimento rinforzato», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A08953

Abilitazione dell'organismo LA.P.I. S.r.l., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 27 settembre 2006, l'organismo «LA.P.I. S.r.l.» con sede in Prato - loc. La Querce, via della Quercia 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Pavimentazioni» e «Membrane flessibili per impermeabilizzazione», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A08954

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 27 settembre 2006 l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in via dell'Industria - Ostuni (Brindisi) è stato abilitato quale Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica, con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prefabbricati di calcestruzzo: lastre alveolari; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 27 settembre 2006 l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in via dell'Industria - Ostuni (Brindisi) è stato abilitato quale Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti e del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Prodotti e sistemi per la protezione e la ripartizione delle strutture di calcestruzzo: Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo ; Parte 4: Incollaggio strutturale; Parte 5: Iniezione di calcestruzzo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 settembre 2006 l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in via dell'Industria - Ostuni (Brindisi) è stato abilitato come Laboratorio per l'esecuzione delle prove di tipo iniziale per la famiglia «Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3 - Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

06A08922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Banon», ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 234 del 29 settembre 2006, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) presentata da Syndicat Interprofessionnel de Défense et de Promotion du Banon, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il formaggio - classe 1.3 denominato «Banon».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A09043

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Combisartan».

Estratto provvedimento UPC/II/2412/ del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: COMBISARTAN.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Pharmaceutical Works Polpharma S.A., come sito di fabbricazione del materiale di partenza Esirohamid (idroclorotiazide commercialmente disponibile).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/24126 del 20 settembre 2006

Specialità Medicinale: COMBISARTAN.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Changzhou Pharmaceutical Factory, come sito di fabbricazione del materiale di partenza Esirohamid (idroclorotiazide commercialmente disponibile).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08973 - 06A08977

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cotareg».

Estratto provvedimento UPC/II/2413 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: COTAREG.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Pharmaceutical Works Polpharma S.A., come sito di fabbricazione del materiale di partenza Esirohamid (idroclorotiazide commercialmente disponibile).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2414 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: COTAREG.

Titolare A.I.C.: Novartio Farma MA S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/05651001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Changzhou Pharmaceutical Factory, come sito di fabbricazione del materiale di partenza Esirohamid (idroclorotiazide commercialmente disponibile).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08974 - 06A08975

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Corixil».

Estratto provvedimento UPC/II/2415 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: CORIIL.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto Farmaceutico S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0565/001-003/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di Changzhou Pharmaceutical Factory, come sito di fabbricazione del materiale di partenza Esirohamid (idroclorotiazide commercialmente disponibile).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08976

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pepciddual».

Estratto provvedimento UPC/II/2417 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Titolare A.I.C.: McNeil S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0169/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del produttore del principio attivo (DESTAB Carbonato di Calcio 95% SE Ultra 250) da Novartis a North Star Processing - 725 Aspen Drive - Litchfield, MN 55355 (USA).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08978

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pantorc».

Estratto provvedimento UPC/II/2418 del 20 settembre 2006

Specialità Medicinale: PANTORC.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/003/II/090.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito nei test di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/2419 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle dimensioni del lotto del principio attivo nel sito di produzione Ortho-Biologics (manati).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08980

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pamidronato disodico Mayne».

Estratto provvedimento UPC/II/2420 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: PAMIDRONATO DISODICO MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Numero procedura mutua riconoscimento: SE/H/0420/001-003/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle dimensioni dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08981

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Azatioprina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2422 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: AZATIOPRINA HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0326/002/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della composizione quantitativa del materiale di confezionamento primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Doxorubicina Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2424 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: DOXORUBICINA EBEWE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034879015/M - 1 flacone in vetro da 10 mg/5 ml;

A.I.C. n. 034879027/M - 1 flacone in vetro da 50 mg/25 ml.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0125/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della specifica nel valore del pH.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Desketo».

Estratto provvedimento UPC/II/2426 del 20 settembre 2006

Specialità medicinale: DESKETO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034041018/M - 20 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034041020/M - 40 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034041032/M - 20 compresse 25 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della parte IIC1 e parte IC1 del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08984

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia, relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione, di cui alla delibera n. 4/06/CONS.

Si comunica che, alla luce di documenti sottoposti all'attenzione dell'Autorità, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti istruttori in corso di svolgimento aventi ad oggetto le procedure di cui alla delibera 483/06/CONS, il termine del procedimento istruttorio concernente «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS» è prorogato di quarantacinque giorni a far data dal 18 settembre 2006, tenuto conto delle sospensioni per le richieste di informazioni e documenti.

La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

06A08931

Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia, relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, di cui alla delibera n. 45/06/CONS».

Si comunica che, nell'ambito del procedimento «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata di cui alla delibera n. 45/06/CONS», la direzione reti e servizi di comunicazione elettronica ha richiesto, in data 10 agosto a Telecom italia la ripubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi terminating, trunk e dei flussi di interconnessione, inclusi nell'offerta di riferimento dei servizi trasmissivi a capacità dedicata, avvenuta in data 18 settembre.

Alla luce della ripubblicazione dell'offerta, si invitano i soggetti interessati a far pervenire al responsabile del procedimento documenti e memorie scritte pertinenti all'oggetto del procedimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali documenti e memorie scritte dovranno essere inviati a:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica, att.ne responsabile del procedimento dott. Giovanni Cazora - Centro direzionale, Isola B5, Torre Francesco, 80143 - Napoli.

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081/7507621. È altresì gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: g.cazora@agcom.it. Si fa in ogni modo presente che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio della documentazione cartacea.

Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare, separatamente, le eventuali parti da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione, riportando le motivazioni in merito al pregiudizio concreto e attuale derivante alla società dalla messa a disposizione della documentazione inviata nel corso del procedimento istruttorio.

Il procedimento, tenuto conto della ripubblicazione dell'offerta, si concluderà entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell'Autorità www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08932

AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

Approvazione dell'aggiornamento 2006 del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

Con deliberazione n. 29 del 20 settembre 2006 il Comitato Istituzionale dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha approvato l'aggiornamento 2006 del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico riguardante le aree di versante dei comuni di Potenza e di Matera e le fasce di pertinenza fluviale del fiume Agri.

Ha inoltre approvato modifiche alla normativa di attuazione al P.A.I. - artt. 4, 7, 15, 16, 18, 21 e 26.

Le disposizioni del PAI aggiornato, a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

L'aggiornamento 2006 del Piano Stralcio potrà essere consultato, altresì, sul sito www.adb.basilicata.it.

06A08930

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-237) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 0 1 1 *

€ 1,00